

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio commercio e cooperativo	commercio@regione.fvg.it cooperazione@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563 fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. **0040490**

Class. 4 - 8

referimento: **prot. 0008775/P**

dd. 14 maggio 2015 (AAL-1-3-16)

allegato

Trieste, **21.05.2015**

Al Comune di

e, p.c.

oggetto: **Commercio su aree pubbliche – Istituto della delega.**

Si fa seguito alla nota citata a margine della Direzione Centrale, che legge la presente per conoscenza, con cui è stato trasmesso il quesito del Comune in indirizzo, (e.mail dd. 11.05.2015), dove, precipuamente, si richiede se la delega prevista dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 29/2005, debba essere conferita in forma scritta o sia ammessa quella orale, per evidenziare nella fattispecie quanto segue.

Già con la nota prot. 1692/PROD.COMM. dd. 19 gennaio 2006, affrontando la problematica del delegato, di cui all'articolo 70, comma 2, della citata legge regionale 29/2005 (n. 11), si è puntualizzato che << *l'istituto giuridico della rappresentanza in generale si sviluppa attraverso le figure specifiche del rappresentante legale, del delegato e del preposto. Il **rappresentante legale** è il soggetto al quale è imputabile la rappresentanza "istituzionale" o "formale" dell'ente giuridico e di solito viene nominato nello statuto/atto costitutivo; il **delegato** invece è il soggetto che il titolare dell'impresa, mediante apposita procura, investe della propria rappresentanza per determinate finalità di legge (in definitiva il potere del delegato si fonda su uno specifico atto negoziale, la procura); il **preposto**, a differenza del delegato, deriva il suo potere di rappresentanza ex lege, dall'atto stesso della preposizione. Queste figure dal punto di vista civilistico risultano differenti quanto a potere di rappresentanza, ma ai fini del diritto amministrativo del commercio ricevono una disciplina sostanzialmente identica (..) ¹>>.*

Per quanto concerne la procura, l'articolo 1392 del codice civile sancisce che questa << *non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere*>> e sempre il codice civile, all'articolo 1350, elenca gli atti che devono essere fatti nella forma scritta *ad substantiam*, tra i quali

¹ La nota è consultabile sul sito:

[http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-terziario/FOGLIA14/Macroarea: Quesiti vari; file: Quesiti vari federazione \(19.01.06\).](http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-terziario/FOGLIA14/Macroarea: Quesiti vari; file: Quesiti vari federazione (19.01.06).)

non rientra l'ipotesi in trattazione; pertanto la prova della delega di cui si discute (e più in generale di un qualsiasi mandato) può essere data con qualsiasi mezzo, anche tramite presunzioni².

Ad ogni buon conto, a seguito della riforma intervenuta con i decreti legislativi nn. 59/2010 e 147/2012, la scrivente ha diramato sul punto specifica interpretazione, sia con la circolare prot. n. 0045389/P – CL.: COM.4.8 dd. 4 ottobre 2012, sia con la nota prot. n. 0060266/P-/ Cl.: COM.4.8 17 dicembre 2012³, laddove, tra l'altro, si esplicita, in relazione al preposto, la possibilità attualmente di nominarne anche uno solo per più esercizi, qualora venga garantita l'effettiva presenza del medesimo, nel senso di una agevole rintracciabilità.

Ancora più puntuale la risoluzione MiSE n 52517 dd. 15 aprile 2015⁴, dove si afferma che ai sensi dell'articolo 71, comma 6 bis, del citato decreto 59/2010, <<qualora il titolare sia provvisto del requisito professionale richiesto, o personalmente o perché ha indicato un preposto ai fini dell'avvio dell'attività, il medesimo non è tenuto a nominare un preposto per le attività svolte in ogni posteggio del quale è intestatario. La disciplina vigente, infatti, consente la pluritolarità delle concessioni (...) in capo al medesimo soggetto e non obbliga alla presenza di un soggetto qualificato in ciascun posteggio.>>; il che, a maggior ragione, vale pure per la fattispecie del delegato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –
firmato digitalmente

*Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr*

² Cfr. Cian – Trabucchi, *Commentario breve al codice civile*, ed. CEDAM, 2009, sub. articolo 1703.

³ Gli atti sono consultabili sul sito di cui alla nota 1, rispettivamente, Macroarea: *Circolari*; file: *Circolare comunitaria LR 15 2012 (04.10.12)*, e Macroarea: *Quesiti vari*; file *Dlgs 59/2010 e 147/2012 - LR 15/2012 – Approfondimenti (17.12.12)*.

⁴ <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/attachments/article/2032710/52517areepubbliche.pdf>